

COMUNE DI BRUGNERA

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 30.09.1998
modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 27.11.2013
modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 28.01.2014
modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 17.03.2015
modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 14.03.2016
modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 09.04.2019

CAPO I° - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti norme di settore, ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, comprese le palestre degli Istituti scolastici.

Il Comune di Brugnera si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale di tutti i cittadini, garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.

Il Comune di Brugnera si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.

art.1 integralmente sostituito con delibera di C.C. nr.35 del 27.11.2013

Art. 1 bis Classificazione e Individuazione Impianti

1. Gli impianti sportivi di cui al presente Regolamento si distinguono in:
 - a) Palestre scolastiche e non e spazi sportivi:
 - Palestra della scuola media "A.Canova" di Brugnera;
 - Palestre della scuola elementare "N.Sauro" di Brugnera;
 - Palestra della scuola elementare "Mazzini" di Maron;
 - Palestra Comunale di Tamai;
 - Palestra ex-scuola elementare "Sacilotto" di Tamai;
 - Palestra presso il Polifunzionale di Tamai
 - Palestra centrale presso il Palazzetto dello Sport
 - Palestrina "scaldamuscoli" n. 1 presso Palazzetto di Brugnera;
 - Palestrina "scaldamuscoli" n. 2 presso Palazzetto di Brugnera;
 - Spogliatoi nuovi presso Impianto sportivo di via Del Mas;
 - Impianto per attività sportive/ricreative e magazzino all'interno del Polifunzionale comunale di Tamai (adiacente agli spogliatoi).
 - b) Impianti sportivi privi di rilevanza economica:
 - Campo di calcio di Tamai di via Papa Giovanni XXIII
 - Campo calcio Maron di via San Michele
 - Campo calcio San Cassiano di via Villa Varda di S.Cassiano
 - Campi tennis con campo calcetto all'aperto situati in via Del Mas
 - Bocciodromo di via del Mas
 - Campo calcio di Brugnera di via del Mas
 - Pista Atletica di via del Mas
 - c) Impianti sportivi a rilevanza economica
 - Copertura tennis/calcetto
2. Le palestre ubicate negli edifici scolastici ovvero in edifici annessi o adiacenti agli stessi sono a servizio delle attività propriamente scolastiche nonché, previa comunicazione, dei servizi post scolastici erogati dal Comune agli alunni e alle loro famiglie e delle attività extradidattiche rivolte ai medesimi soggetti e gestite dalla competente istituzione scolastica o dall'Amministrazione comunale, anche tramite organismi ed associazioni a ciò incaricati. Al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi di cui sopra, le palestre scolastiche, salvo

giustificate eccezioni, sono considerate impianti sportivi e concessi in uso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. 1).

3. Gli spazi sportivi ovvero i luoghi attrezzati per la pratica di una determinata attività sportiva o bisogni ad essa funzionali, ubicati all'interno di impianti sportivi, sono considerati anch'essi impianti sportivi e sono concessi in uso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. 1.
4. Sono classificati impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e comunque tale da richiedere necessariamente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici.
5. Sono invece classificati impianti a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente, per servizi a rilevanza economica, si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità del reddito

art.1 bis integralmente aggiunto con DC nr.35 del 27.11.2013

art.1 bis lettera a) aggiunto parole con delibera di C.C. nr.13 del 14.03.2016

Art. 2 Modalità di Gestione

1. Le strutture sportive comunali di cui all'art. 1 bis possono essere gestite nei seguenti modi:
 - a) direttamente dal Comune e concesse in uso, in seguito ad apposita istanza, Società Sportive e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive e ad Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini, con priorità ai soggetti avente sede/residenza nel Comune di Brugnera e/o storicamente operanti nel Comune medesimo;
 - b) mediante concessione in uso e gestione;
 - c) mediante concessione in gestione.
2. La gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 1 bis comma 1 lett. b) e c), è affidata ai sensi dell'art. 90 della Legge 27.12.2002, n. 289, a Società e Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive nazionali mediante concessione in uso e gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure di cui all'art. 2 bis.
3. Gli impianti a rilevanza economica di cui all'art. 1 bis comma 1 lett. c), possono essere gestiti anche utilizzando lo strumento della concessione in gestione, selezionando l'operatore economico in base a procedure ad evidenza pubblica.

art. 2 testo integralmente sostituito con delibera di C.C. nr.35 del 27.11.2013

Art. 2 bis Regole inerenti la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi

1. La concessione in uso e gestione degli impianti sportivi presenti nel Comune di Brugnera viene attribuita mediante:
 - a) Affidamento diretto al soggetto sportivo, come definito ai sensi dell'art. 90 comma 17 della L. n. 289/2002, che, nell'area territoriale del Comune di Brugnera, risulti l'unico

- soggetto sportivo avente titolo ad esercitare le attività di concessione in uso e gestione dell'impianto;
- b) Affidamento al soggetto sportivo, come individuato nella lettera a), risultato vincitore della procedura di selezione ad evidenza pubblica riservata ai soggetti sportivi in tutti i casi nei quali non sussista il presupposto per ricorrere all'affidamento diretto di cui alla precedente lettera a).
2. Si ha titolo ad acquisire la qualificazione di candidato unico all'assegnazione della concessione in gestione e in uso mediante l'affidamento diretto di cui al comma 1 lettera a), se l'aspirante concessionario risulta essere l'unico soggetto sportivo che, nell'area territoriale del Comune di Brugnera, svolge attività sportive dilettantistiche nella disciplina sportiva alla cui pratica è destinato in via esclusiva o prevalente l'uso dell'impianto ed è in grado di assicurare la conduzione sportiva del medesimo nonché l'espletamento dei relativi servizi di gestione con i requisiti tecnici, la capacità organizzativa e il livello di professionalità richiesti.
3. La qualificazione di candidato unico all'affidamento della concessione risulta da una attestazione dell'Amministrazione comunale conseguente all'esito della pubblicazione di apposito avviso pubblico di manifestazione d'interesse ad essere invitati alla procedura di selezione per l'affidamento in gestione dell'impianto, nella quale si dia atto:
- a) della sussistenza nel soggetto interessato dei requisiti di cui al successivo art. 2 ter;
- b) dell'effettiva sussistenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo.
4. L'avviso pubblico di cui al comma precedente è pubblicato sul sito del Comune ed eventualmente reso noto anche a mezzo stampa, nel quale si invitano gli interessati che ritengano di avere titolo all'eventuale affidamento della concessione, a segnalare tale loro interesse entro un termine perentorio non inferiore a 15 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso, mediante presentazione di una manifestazione di interesse in busta chiusa al Protocollo dell'Ente.
5. La partecipazione alla selezione di cui al comma 1, è aperta a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche e agli altri soggetti precisati nel medesimo comma 1, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 ter.

art.2 bis aggiunto integralmente con delibera di C.C. nr.35 del 27.11.2013

Art. 2 ter **Requisiti del Soggetto sportivo**

1. La Società o l'Associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, di discipline sportive associate e Federazioni Sportive nazionali che intende chiedere in gestione un impianto sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. 2) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e deve pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
- b) Deve operare nell'area territoriale in cui è ubicato l'impianto;
- c) Deve perseguire senza fini di lucro finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- d) Deve essere dotata di uno Statuto o Atto costitutivo conforme alle previsioni dell'art. 90, comma 18 della Legge 27.12.2002, n. 289;
- e) Deve aver dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie e organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
- f) Deve essere affiliata alle Federazioni Sportive nazionali ovvero agli Enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente iscritta al

Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art 90, comma 20, della Legge 27.12.2002, n. 289;

- g) Non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali.

art.2 ter aggiunto integralmente con delibera di C.C. nr.35 del 27.11.2013

Art. 2 quater

Procedura ad evidenza pubblica per la concessione in gestione e uso ovvero concessione in gestione di impianti sportivi.

1. La concessione in gestione e in uso ovvero in gestione di impianti sportivi, salva l'ipotesi dell'affidamento diretto di cui all'art. 2bis, comma 1 lett. a) e dell'affidamento ai sensi dell' art. 2bis, comma 1, lett. b), si effettua attraverso una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 aperta a tutti gli operatori economici.
2. Qualora una o più soggetti sportivi utilizzatori o non dell'impianto manifestino al Comune il proprio interesse all'affidamento della concessione, l'Amministrazione comunale è tenuta a formulare il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da non escludere la possibilità della partecipazione alla gara anche dei soggetti sportivi di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti generali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti.
Ove ricorrano le circostanze di cui al presente comma 1, il capitolato speciale dovrà necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto medesimo da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara nell'eventualità che tale soggetto sia un soggetto sportivo ai sensi del sopra citato art. 2 comma 2.
3. In tutti i casi, la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due sub criteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.

art.2 quater aggiunto integralmente con delibera di C.C. nr.35 del 27.11.2013

art.2 quater commi 2. e 3. aggiunti con delibera di C.C. nr.9 del 28.01.2014

Art. 2 quinquies

Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e il titolare della concessione in uso e gestione nonché della concessione di mera gestione di impianti sportivi

1. La disciplina generale dei rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e il soggetto titolare della concessione in uso e gestione ovvero di mera gestione di un impianto sportivo (con particolare riferimento agli obblighi da adempiere nell'utilizzazione dell'impianto, compresi quelli relativi alla gestione della sicurezza, ai divieti da osservare, alle responsabilità, nonché alle facoltà e obblighi posti in capo all'Amministrazione comunale) è dettata, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, da apposita convenzione.
2. Tale concessione è assoggettata al pagamento da parte del soggetto titolare di un canone annuale, quantificato dalla Giunta comunale sulla base di una stima dell'Ufficio Tecnico comunale. La determinazione del canone dovrà tenere conto dei seguenti fattori:
 - Valutazione patrimoniale;
 - Redditività presunta della struttura sportiva;
 - Gravosità degli oneri correlati alle utenze;

Detto canone sarà ricognitorio, se trattasi di concessione di impianto sportivo privo di rilevanza economica, ovvero sarà rappresentato da un importo determinato senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e delle utilità particolari ritraibili dall'impianto.

Il canone sarà invece non ricognitorio, se trattasi di concessione di impianto a rilevanza economica, ovvero individuerà la funzione di corrispettivo quale controprestazione della gestione. L'importo del canone potrà essere ridotto in considerazione all'imposizione degli obblighi di pubblico servizio.

3. Solo qualora la concessione riguardi un impianto privo di rilevanza economica, tenuto altresì conto del suo oggetto e della natura pubblica del servizio cui è destinata la gestione, la spesa sarà assistita da un contributo, inteso come compartecipazione alle spese di gestione e di sostegno all'attività svolta, tenuto conto della particolare complessità e onerosità della stessa. L'importo del contributo sarà, pertanto, definito dalla Giunta in relazione ai costi storici rivalutati di gestione, documentati con fatture o documenti equipollenti, e alla proiezione delle spese per le manutenzioni ordinarie necessarie e per le utenze, verificati dall'Area Tecnica, nonché al normale esercizio dell'attività sociale, parimenti documentato con fatture o documenti equipollenti, tenuto complessivamente conto della remunerazione realizzata dall'associazione concessionaria nell'applicazione delle tariffe di utilizzo praticate ai terzi utilizzatori.

Nella predisposizione del rendiconto dovranno essere osservate le modalità prescritte dall'art. 13 del vigente Regolamento per la concessione di contributi cui si rinvia.

L'importo del contributo non può comunque superare l'80% della spesa ritenuta ammissibile.

art.2 quinquies integralmente aggiunto con delibera di C.C. nr. 14 del 17/03/2015

Art. 3 Stagione sportiva

Gli impianti sportivi sono in funzione per tutto l'anno. Il calendario segue lo svolgimento della stagione sportiva relativa alla Federazione o Ente di promozione sportiva cui è affiliata ciascuna Associazione.

art.3 aggiunte parole con delibera di C.C. nr.35 del 27.11.2013

Art. 4 Utenti

1. Hanno diritto all'uso degli impianti, compresi quelli concessi in gestione e uso a terzi, le scuole, le società sportive locali e tutti i cittadini che intendono svolgere attività ginnico-sportive. L'utilizzo da parte di terzi non residenti e/o non operanti in ambito locale è consentito in via residuale, purché compatibile con l'utilizzo da parte degli utenti di cui al primo alinea.
2. Durante l'anno scolastico le palestre annesse alle scuole sono utilizzabili da parte dei soggetti di cui al precedente comma esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico. Detto uso è consentito dal Comune, sentito il parere della competente autorità scolastica.
3. Le scuole potranno inoltre usufruire degli altri impianti sportivi, in base ad accordi da convenirsi tra le autorità scolastiche e il Comune e l'eventuale gestore dell'impianto stesso.
4. Hanno priorità all'accesso, oltre e dopo le scuole per quanto concerne le rispettive palestre, le Società sportive affiliate a Federazioni o ad enti di formazione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
5. A nessuna Società o Gruppo è permesso l'uso esclusivo degli impianti.

art.4 comma 1. aggiunte parole con delibera di C.C. nr.35 del 27.11.2013

art.4 comma 4. sostituita parola con delibera di C.C. nr.35 del 27.11.2013

Art. 5 Orari d'uso

La determinazione degli orari degli impianti sportivi è stabilita dall'Amministrazione Comunale o, nel caso in cui gli impianti siano dati in gestione a terzi, da questi ultimi, nel rispetto delle fasce orarie stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art. 6 Richieste di utilizzo

Le domande per ottenere l'uso stagionale degli impianti dovranno essere inoltrate all'Ufficio Comunale competente o al gestore dell'impianto, entro il 31 luglio, salvo particolari deroghe disposte dal Responsabile del servizio o dal terzo gestore. Oltre al predetto termine potranno essere presentate ulteriori domande con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alle date indicate per l'uso.

L'accoglimento delle domande resta comunque subordinato alle priorità di cui al precedente art. 4, alla disponibilità di ore concedibili, al rispetto dei criteri di cui al successivo art. 7.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande di società, Enti o privati non in regola con i pagamenti o che siano incorsi nella revoca della concessione durante i due anni precedenti.

Qualora il terzo gestore dell'impianto sia un'associazione/società sportiva la quale ha come finalità il perseguimento dell'interesse pubblico all'armonico sviluppo attraverso lo sport della personalità della gioventù locale, la stessa dovrà garantire, secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente Regolamento, l'utilizzo delle strutture date in gestione ad altre società, enti o gruppi o organizzazioni, per un minimo di 3 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì compreso, in orari accessibili.

Art. 7 Criteri per l'assegnazione del monte ore

Per la ripartizione delle ore di utilizzo degli impianti verranno stilate separate graduatorie in base alla destinazione d'uso di ciascun impianto come evidenziato nel precedente art. 1.

Le domande, regolarmente presentate entro i termini stabiliti dal precedente art. 6, verranno valutate in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:

1. Svolgimento dell'attività a livello:
 - a) promozionale e/o come centro di avviamento allo sport (CAS), avuto riguardo al numero di atleti iscritti compresi nella fascia di età fino ai 14 anni;
 - b) agonistico, avuto riguardo al numero degli atleti tesserati;
 - c) amatoriale, avuto riguardo al numero complessivo degli iscritti.
2. Continuità dell'attività svolta.

Il numero degli atleti dovrà risultare da apposita dichiarazione del rappresentante legale della società o ente o privato cittadino. Ogni atleta potrà essere conteggiato una sola volta.

Stabilita la graduatoria per singolo impianto delle società, enti o privati aventi titolo all'utilizzo stesso, si procede all'assegnazione con le seguenti modalità:

- a) alle società che praticano attività promozionale, assegnazione di un monte ore nel rapporto di un'ora ogni venti atleti o frazione di venti, fino ad un massimo di 5 ore settimanali;
- b) alle società che praticano attività agonistica, assegnazione di un monte ore, nel rapporto di due ore ogni quindici atleti o frazione di quindici, fino a un massimo di 5 ore settimanali;

- c) assegnazione del monte ore residuo in base alle richieste. Ove le stesse non possano essere accolte e qualora non sia raggiunto un accordo tra i diversi soggetti interessati, sarà l'amministrazione/gestore, tramite il responsabile del servizio competente, a suo insindacabile giudizio, a disporre degli orari. Qualora una società, gruppo o privato richieda l'utilizzo di più impianti, il rispetto del monte ore avverrà sul numero complessivo, da ripartirsi equamente tra i due impianti.

Esulano dal conteggio delle ore le partite di campionato. Non si terrà conto dei limiti di cui sopra per particolari manifestazioni, quali tornei e simili.

Entro il 15 settembre l'ufficio suddetto provvederà a rendere noto il calendario degli orari alle autorità scolastiche per quanto di competenza.

Il calendario potrà subire variazioni in conseguenza di comprovate esigenze scolastiche, di necessità dell'Amministrazione o di altre cause di forza maggiore.

Art. 8

Rilascio autorizzazione all'utilizzo e accesso all'impianto

L'autorizzazione all'utilizzo di un impianto sportivo, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, viene rilasciata dal responsabile del servizio competente o dal gestore nel caso di affidamento in gestione a terzi.

Per l'apertura dell'impianto si provvederà tramite personale del Comune/gestore o consegna delle chiavi all'utilizzatore, che provvederà a restituirle al termine dell'uso.

Art. 9

Osservanza orari

Gli orari fissati nell'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi devono essere scrupolosamente osservati dagli interessati. Per orario si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita, ivi compreso quello impiegato nell'uso delle docce e degli spogliatoi.

Art. 10

Controlli

La vigilanza sugli impianti sportivi è affidata all'Ufficio Tecnico. Il personale del Comune, per le sue funzioni ispettive e di controllo riguardanti l'applicazione ed il rispetto del presente regolamento, ha diritto di accedere agli impianti in qualsiasi momento.

Qualora venga rilevato il mancato utilizzo dell'impianto o la presenza in orario non autorizzato, l'uso dello stesso può essere interdetto alla società o ente o privato, fatta salva l'applicazione di una penale pari al doppio della tariffa vigente, riferita al solo periodo contestato.

L'occasionale mancato utilizzo non sarà né pagato né sanzionato se comunicato entro il giovedì della settimana precedente.

Art. 11

Rinuncia all'utilizzo

Qualora una società, ente o privato rinunciasse definitivamente alle ore avute in concessione dovrà darne comunicazione scritta con almeno dieci giorni di anticipo al Comune, pena il pagamento delle ore sino al decimo giorno successivo al ricevimento della denuncia.

Qualora si riscontrasse che una società non utilizza appieno i periodi avuti in concessione o parte degli stessi, si procederà d'ufficio alla revoca totale o parziale della concessione. In tal caso il

concessionario dovrà versare, a titolo di penale, un importo pari al 50% della tariffa oraria per i periodi oggetto di revoca.

Qualora gli impianti siano condotti dai terzi gestori di cui all'art. 2, le condizioni delle rinunce di cui ai commi precedenti saranno fissate dall'Ente gestore.

Art. 12

Condizioni per ottenere l'uso degli impianti

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso degli impianti è subordinata al versamento anticipato da parte delle società, gruppi o privati, di una cauzione il cui importo verrà fissata dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione comunale potrà rivalersi sul deposito cauzionale in caso di mancato pagamento delle tariffe o per danni arrecati all'impianto o per recupero penali. Il deposito cauzionale sarà restituito a conclusione dell'attività o stagione sportiva o singola manifestazione previa verifica della regolarità dei pagamenti o del corretto uso dell'impianto. L'entità del deposito cauzionale potrà essere variata dall'Amministrazione Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Le società, gruppi o privati che utilizzano gli impianti per l'intera stagione o comunque per periodi superiori al mese, provvederanno al pagamento con versamenti trimestrali posticipati presso la tesoreria comunale.

Per singole manifestazioni o periodi di durata inferiore al mese il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dall'utilizzo. In caso di affidamento in gestione dell'impianto, il versamento sarà effettuato a favore del gestore.

Il ritardato pagamento può comportare la revoca della concessione, fatta salva l'applicazione degli interessi legali.

Per l'uso delle palestre scolastiche gli utenti dovranno sottostare alle eventuali ulteriori disposizioni derivanti dagli accordi tra l'Amministrazione Comunale e l'autorità scolastica competente.

Art. 13

Sospensione della concessione

L'Amministrazione Comunale o il gestore dell'impianto, previa comunicazione all'ufficio competente, possono sospendere l'uso totale o parziale dell'impianto per i seguenti casi:

- a) qualora l'impianto o settori dello stesso si rendessero impraticabili occasionalmente o improvvisamente per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria o per lavori urgenti;
- b) in caso di infrazione al presente regolamento, fatto salvo l'addebito delle spese per eventuali danni;
- c) in ogni altro caso esplicitamente previsto dal presente regolamento.

Art. 14

Tariffe

La giunta comunale stabilisce annualmente, prima dell'inizio della stagione e con decorrenza dall'inizio della stagione stessa, le tariffe relative all'uso degli impianti. Nel caso di concessione in uso e gestione, le tariffe per l'uso degli impianti sportivi sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

14 bis

Uso gratuito

1. Gli impianti sportivi possono essere oggetto di concessione gratuita nei limiti e alle condizioni di cui ai successivi capoversi.
2. L'uso degli impianti in forma gratuita è in ogni caso riservato alle Amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle loro articolazioni organizzative, che intendano realizzarvi eventi connessi ai loro compiti istituzionali.
3. L'Amministrazione comunale può autorizzare l'uso gratuito degli impianti anche per manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da altri soggetti pubblici o privati.
4. La gratuità, in tale caso, è rimessa alla decisione discrezionale della Giunta previa istruttoria da parte dell'Area competente, condotta con obiettività e ragionevolezza, circa la corrispondenza degli obiettivi dell'iniziativa, come esplicitati dal promotore, con quelli programmatici dell'Amministrazione o, comunque, con gli interessi e i valori – culturali, sociali, sportivi, ricreativi... - della comunità di Brugnera che coincidono con i fini istituzionali dell'Ente.
5. Lo scopo di lucro è escluso quando, in sede di bilancio preventivo dell'iniziativa, il richiedente evidenzia il pareggio o il saldo negativo tra spese ed entrate, compreso, sia tra le spese che tra le entrate, il valore economico della concessione del compendio.
6. Qualora, in sede consuntiva, il saldo dell'iniziativa, contabilizzato in entrata e spesa il valore economico della concessione, fosse positivo, il concessionario dovrà versare al Comune un importo pari al saldo, fino a concorrenza del valore della concessione.
7. In ogni caso, la concessione gratuita del bene a favore del medesimo soggetto, ai sensi del 3° e 4° capoverso del presente articolo, non può aver luogo per più di cinque eventi nell'arco dell'anno solare.
8. Nel caso in cui la richiesta di concessione gratuita del bene ai sensi del 3° capoverso riguardi un periodo per il quale altro soggetto avanzi richiesta di concessione onerosa, quest'ultima richiesta costituisce titolo di preferenza a condizione che la Giunta comunale non abbia ancora deliberato in merito alla concessione a titolo gratuito.
9. Per le modalità della richiesta di concessione gratuita degli impianti si rinvia al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici per la realizzazione di attività nel campo dello sport, della cultura, del sociale, della tutela dei valori ambientali, dell'assistenza e sicurezza sociale e di interesse collettivo.

art.14 bis integralmente aggiunto con delibera di C.C. nr. 9 del 28/01/2014

art.14 bis comma 7 sostituita parola con delibera di C.C. nr.17 del 09/04/2019

CAPO II° - NORME PER IL REGOLARE UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 15

Comunicazione Calendari

Le società devono comunicare per iscritto all'ufficio comunale competente o al gestore dell'impianto, non appena ricevuti, i calendari completi del campionato cui parteciperanno. Inoltre, rispettivamente con almeno 4 o 2 giorni di anticipo dallo svolgimento, le date e gli orari con eventuali cambiamenti di calendari delle partite.

Art. 16 **Corretto uso degli impianti**

In assenza di personale di custodia del comune o del gestore la sorveglianza sarà a carico dei soggetti concessionari, i quali provvederanno a comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale o al gestore i nominativi dei propri incaricati alla sorveglianza e custodia.

L'Amministrazione Comunale e il gestore dell'impianto non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati in qualunque parte degli impianti.

I responsabili della sorveglianza dovranno pertanto:

- disciplinare e controllare il movimento degli spogliatoi;
- controllare l'accesso all'impianto onde evitare l'ingresso di persone non autorizzate; accertarsi della chiusura di tutti gli impianti (acqua, luce), degli infissi e delle vie di uscita alla fine di ogni utilizzo;
- far rispettare in tutti i locali il divieto di fumo;
- far rispettare l'obbligo di accedere alle palestre (zona parquet) calzando scarpe ginniche;
- assicurare il buon comportamento civile, morale e sportivo degli atleti nonché il rispetto scrupoloso delle norme igieniche;
- prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso;
- far rispettare scrupolosamente l'orario secondo il quale le società o Gruppi interessati hanno avuto in uso l'impianto sportivo;
- provvedere, alla fine di ogni utilizzo, alla rimozione e risistemazione degli attrezzi usati.

Non potranno essere utilizzati attrezzi appartenenti alle scuole senza preventiva autorizzazione. Gli attrezzi di proprietà del comune non potranno comunque essere spostati né potranno essere concessi in prestito fuori dagli impianti cui sono destinati senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione.

Art. 17 **Accesso agli impianti**

Gli atleti potranno accedere agli impianti solo nelle ore concesse al gruppo di appartenenza e solo se accompagnati dal responsabile addetto alla sorveglianza di cui al precedente art. 16. Durante gli allenamenti non è ammesso l'accesso al pubblico e alle persone estranee alle attività svolte.

E' assolutamente vietato accedere agli altri locali scolastici.

Art. 18 **Pulizia**

Il servizio di pulizia, nel caso in cui il comune gestisca direttamente l'impianto, verrà attuato in forma diretta o mediante l'affido in appalto. Le pulizie dovranno avvenire senza ostacolare l'attività sportiva.

Nel caso in cui l'impianto sia dato in gestione, le pulizie devono comunque essere garantite.

Art. 19 **Uso e danni**

Gli impianti, i locali, i servizi igienici, le attrezzature, gli arredi, ecc., vanno rispettati e salvaguardati in considerazione al loro funzionamento. L'uso non conforme delle attrezzature e dei

locali (scritte sui muri, danni a panche, oggetti abbandonati e bordature o altro dovute a comportamento scorretto) potrà, previo accertamento, portare alla revoca o sospensione dell'autorizzazione all'uso.

Qualsiasi danno andrà tempestivamente denunciato all'ufficio comunale competente o al gestore. Qualora il danno derivi dal cattivo uso dell'impianto o delle attrezzature lo stesso sarà addebitato alla società o gruppo che lo ha causato.

Nel caso di omessa denuncia e nell'impossibilità di individuare i responsabili degli eventuali danni, le spese verranno addebitate a tutte le società o gruppi concessionari dell'impianto.

Al fine di accertare eventuali responsabilità, all'inizio della stagione un funzionario del comune, l'eventuale gestore e, per gli impianti utilizzati anche dalle scuole, un funzionario designato dalla competente autorità scolastica, constateranno e verbalizzeranno lo stato dei locali e delle attrezzature. Periodicamente verranno effettuati dei controlli per accertare eventuali danni non segnalati.

Art. 20 **Foglio presenze**

Alla fine di ogni allenamento o partita il responsabile della Società o Gruppo che ha utilizzato gli impianti dovrà compilare il registro delle presenze segnalando gli eventuali danni riscontrati o cagionati ed ogni altra osservazioni o rilievo circa l'uso e l'efficienza dell'impianto.

I fogli saranno ritirati settimanalmente dal personale comunale o dal terzo gestore.

CAPO III° - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E ATTIVITA' NON SPORTIVE

Art. 21 **Accesso al pubblico**

L'accesso al pubblico è consentito solo negli impianti sportivi dotati di tribune o apposito spazio per il pubblico nel rispetto delle norme vigenti in materia, in particolare quelle relative al pubblico spettacolo.

Art. 22 **Manifestazioni pubbliche diverse**

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà accogliere domande per l'uso degli impianti per manifestazioni anche diverse dalla pratica sportiva, purché presentate almeno 30 giorni prima della data prevista, salvaguardando comunque lo svolgimento delle gare di campionato già programmate.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la disponibilità degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del comune o che siano organizzate o coorganizzate dal comune, con il preavviso di almeno 30 giorni ai gestori, alle società o ai gruppi interessati.

Art. 23
Manifestazioni connesse all'attività sportiva

Lo svolgimento di manifestazioni connesse all'attività sportiva quali convegni, conferenze sportive, stage con tecnici dirigenti, istruttori o insegnanti federali nelle ore di utilizzo già concesse, dovrà essere comunque comunicato all'ufficio competente o al gestore.

In occasione delle suddette manifestazioni, se si rendesse necessario il posizionamento di attrezzature o arredi vari sul parquet o campo di gioco, lo stesso dovrà essere idoneamente protetto onde evitarne il danneggiamento.

Art. 24
Vigilanza

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, gli organizzatori provvederanno al personale di vigilanza, ad assumere ogni responsabilità verso l'amministrazione comunale per danni derivanti agli impianti, alle parti edilizie e ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico,. In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili saranno sempre attribuite alle società o gruppi organizzatori.

Art. 25
Vendita alimentari

Durante le manifestazioni possono essere allestiti, a cura degli organizzatori o del gestore, spacci di cibarie e bevande, se e dove ciò sia compatibile con le vigenti normative commerciali, sanitarie, di polizia. Sarà cura dell'organizzazione procurarsi tutti i relativi permessi.

Art. 26
Pubblicità

La concessione della pubblicità all'interno degli impianti sportivi è disciplinata dall'apposito regolamento comunale.

Art. 27
Norma finale

Le procedure e le norme riportate nel presente regolamento trovano applicazione immediata a decorrere dalla data di approvazione del presente atto da parte dell'organo consiliare.

Art. 28
Pubblicazione regolamento

In tutti gli impianti sportivi dovrà essere esposta, a cura del competente Ufficio, copia del presente regolamento.

INDICE

Art. 1	Oggetto.....	pag.1
Art. 1 bis	Classificazione e individuazione impianti.....	pag.1
Art. 2	- Modalità di gestione.....	pag.2
Art. 2 bis	Regole inerenti la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi	pag.2
Art. 2 ter	Requisiti del Soggetto sportivo	pag.3
Art. 2 quater	Procedura ad evidenza pubblica per la concessione in gestione..... e uso ovvero concessione in gestione di impianti sportivi	pag.4
Art. 2 quinquies	Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale	pag.4
	e il titolare della concessione in uso e gestione di impianti sportivi	
Art. 3	- Stagione sportiva	pag.5
Art. 4	- Utenti.....	pag.5
Art. 5	- Orari d'uso.....	pag.6
Art. 6	- Richieste di utilizzo.....	pag.6
Art. 7	- Criteri per l'assegnazione del monte ore.....	pag.6
Art. 8	- Rilascio autorizzazione all'utilizzo e accesso all'impianto.....	pag.7
Art. 9	- Osservanza orari.....	pag.7
Art. 10-	Controlli	pag.7
Art. 11-	Rinuncia all'utilizzo	pag.7
Art. 12-	Condizioni per ottenere l'uso degli impianti.....	pag.8
Art. 13-	Sospensione della concessione.....	pag.8
Art. 14-	Tariffe.....	pag.8
Art. 14 bis	- Uso gratuito.....	pag.9
Art. 15-	Comunicazione calendari	pag.9
Art. 16-	Corretto uso degli impianti.....	pag.10
Art. 17-	Accesso agli impianti	pag.10
Art. 18-	Pulizia.....	pag.10
Art. 19-	Uso e danni.....	pag.10
Art. 20-	Foglio presenze	pag.11
Art. 21-	Accesso al pubblico.....	pag.11
Art. 22-	Manifestazioni pubbliche diverse.....	pag.11
Art. 23-	Manifestazioni connesse all'attività sportiva	pag.12
Art. 24-	Vigilanza	pag.12
Art. 25-	Vendita alimentari	pag.12
Art. 26-	Pubblicità.....	pag.12
Art. 27-	Norma finale.....	pag.12
Art. 28-	Pubblicazione del regolamento	pag.12